

Tavolo di Coordinamento Interprovinciale dei Servizi Pubblici di Consulenza e Mediazione Familiare - osservazioni circa la LR 37/09 -

Il Tavolo di Coordinamento Interprovinciale dei Servizi Pubblici di Consulenza e Mediazione Familiare, che si riunisce periodicamente dal 2001 (ad oggi vi aderiscono mediatori familiari operanti nei Servizi pubblici delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli), nel corso del primo incontro di quest'anno (25.1.10), si è focalizzato sull'analisi del testo della recente Legge Regionale n. 37 del 30 dicembre 2009: "*Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazioni di difficoltà*" che introduce novità nelle politiche per le famiglie della nostra Regione, promuovendo tra gli altri interventi anche la mediazione familiare, pratica che da tempo attende un riconoscimento normativo a vari livelli.

Di seguito si è cercato di esprimere il pensiero della comunità professionale dei mediatori familiari che, pur dando valore e riconoscimento alla scelta del Consiglio Regionale del Piemonte di trattare questa materia, intende, con la presente nota, riportare osservazioni di carattere professionale sulla materia trattata dalla norma, auspicando un'occasione di incontro con la competente Commissione consiliare.

La disamina della legge evidenzia innanzitutto i seguenti aspetti positivi:

- per la prima volta viene espressamente riconosciuta la rilevanza del fenomeno della crisi della famiglia, nonché la necessità di sostenere il ruolo dei genitori che si trovino in difficoltà a seguito della separazione e del divorzio, non solo sul piano economico ma anche su quello psicologico;
- si evidenzia la necessità di sostenere le coppie in separazione /divorzio nel raggiungimento di un accordo sulle modalità dell'affidamento condiviso previsto dalla L. 54/06;
- si prevedono protocolli di intesa ..(..).. volti a garantire che il sistema e le reti di interventi siano quanto più possibile omogenei sul territorio regionale;
- è sancito il diritto alla casa;
- vengono quantificate precise risorse economiche ed è previsto un monitoraggio biennale sulle modalità di attuazione.

Per contro, nella stessa legge. vengono ravvisati i seguenti elementi di criticità:

- **l'individuazione dei destinatari**, ovvero genitori separati/divorziati nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale/ sentenza di divorzio (art.1 comma 2), lascia esclusi dagli interventi di tutela e di solidarietà i genitori non coniugati che cessano la convivenza e, con essi, i loro bambini, trascurando la situazione delle famiglie di fatto che costituiscono una realtà sempre più consistente anche nella nostra Regione. Peraltro la stessa L. 54/06 all'art. 4. estende l'applicazione delle disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (ex art. 317 bis c.civ)

- **Il mancato riconoscimento dei Servizi e delle professionalità** già presenti sul territorio, attivati da più di un decennio da differenti Istituzioni: Province, Enti Gestori, ASL piemontesi grazie ai finanziamenti previsti dalla L. 285/97 operanti con criteri e modalità ormai consolidate e apprezzate dai Tribunali che richiedono la loro collaborazione in caso di separazioni conflittuali, sulla base della L.54/06.

- **Gli interventi di sostegno economico**, previsti all'art. 6 della legge a favore del "coniuge separato in difficoltà economica", rispetto ai quali va tenuta presente anche quella percentuale

consistente di genitori separati con figli a carico che non possono contare su una corresponsione adeguata o regolare dell'assegno stabilito in sede di separazione; fenomeno per fronteggiare il quale in altri Paesi europei l'istituzione pubblica si fa carico di provvedere in prima istanza ai pagamenti destinati ai figli, rivalendosi successivamente sul genitore insolvente. Come ampiamente noto ed evidenziato nelle ricerche (si ricorda il contributo di *C. Saraceno, M. Barbagli* in *Separarsi in Italia* Bologna, Il Mulino, 1998) le conseguenze economiche della separazione comportano un rischio di impoverimento, sia relativo che assoluto, per tutti i soggetti coinvolti.

Entrando **nel merito della mediazione familiare**, così come viene recepita nel testo della L.R.37/09, approvata a maggioranza dal Consiglio Regionale del Piemonte, il Coordinamento sottolinea quanto segue :

- Apprezzando l'attenzione delle istituzioni locali per uno strumento che si è rivelato efficace nel mantenimento della genitorialità condivisa dopo la separazione, si ricorda tuttavia che da oltre una quindicina di anni si attende una legislazione nazionale che definisca e regolamenti la professione del mediatore familiare, garantendo la serietà e la qualità della formazione.

- Fin dal 1998, a seguito dei finanziamenti previsti dalla L285/97 "*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*" che all'art. 4.1 individuava "*i Servizi di Mediazione Familiare e di Consulenza per le famiglie*", hanno preso avvio sul territorio delle Province piemontesi Centri e/o Servizi di Consulenza e Mediazione familiare che da più di un decennio hanno messo a punto una peculiarità di intervento nei diversi contesti territoriali, costruendo altresì collegamenti tra di loro (di cui il Coordinamento stesso è espressione) e confrontandosi con le prassi mediative nazionali ed internazionali; *si allega il documento presentato dal Coordinamento ai Tavoli Regionali in data 15.01.08 come contributo all'elaborazione del Piano Sociale Regionale.* (All.1)

- Con la successiva nascita in Piemonte dei Centri per le Famiglie (sancita ufficialmente dalla LR 1/04), la Consulenza e la Mediazione familiare, è confluita e diventata parte integrante delle offerte alle famiglie dei suddetti Centri, ormai presenti su gran parte del territorio regionale.

- Si ricorda che anche altri Servizi presenti sul territorio, nel trattare problematiche relazionali, hanno introdotto la mediazione familiare come strumento prioritario per attivare una ripresa efficace della comunicazione ed impedire una possibile escalation della dinamica conflittuale, con potenziali conseguenze drammatiche sul nucleo familiare.

- L'esperienza degli operatori quotidianamente conferma che la mediazione familiare, perché possa essere realmente efficace, va ben distinta e protetta dalla confusione con altri interventi di aiuto, di sostegno o di controllo. La mediazione non è una terapia e non ha nulla a che vedere con l'opera di sostegno, anche economico, e di monitoraggio proprio dei Servizi Sociali; essa può costituire uno strumento utile ed innovativo all'interno delle politiche sociali per le famiglie solo al di fuori da una logica istituzionale che considera il cittadino come "utente" di prestazioni e bisognoso di interventi riparatori e specialistici, collocandola esplicitamente al di fuori dei luoghi del giudizio, della cura, dell'assistenza e del controllo sociale.

- L'intervento di mediazione familiare, infatti, si basa sull'adesione volontaria dei partecipanti, che si assumono la responsabilità del loro conflitto, trovando, a partire dal riconoscimento dei reciproci bisogni, soluzioni positive e condivise nell'interesse dei figli; l'intervento mediativo si pone quindi all'insegna della valorizzazione di risorse e di competenze genitoriali che si presumono adeguate, seppur infragilite dalla crisi separativa.

I mediatori prendono atto con stupore e contrarietà che nel testo appena varato sono state abbinate e a quanto pare collocate insieme tipologie di intervento differenti e ben distinte quali “Assistenza e Mediazione Familiare” all’interno di “Centri” così denominati ed aventi tali specifiche caratteristiche e funzioni. Riconoscendo l’utilità e l’efficacia di un tempestivo intervento assistenziale nei confronti di chi versa in grave difficoltà economica/abitativa, il Coordinamento esprime profonda preoccupazione sulla confusione che tale accostamento generi nel creare aspettative per nulla sintoniche con il percorso di mediazione, finendo la mediazione stessa per essere assimilata con interventi specifici degli enti erogatori di assistenza (contributi economici) ovvero dei Comuni titolari delle politiche per la casa (soluzioni abitative temporanee), snaturandone così del tutto il senso e l’efficacia.

Sulla delicata questione abitativa che si prospetta *“a seguito della pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione all’altro coniuge della casa familiare”* (art. 1 comma 3) la legge prevede (art. 4 comma 2 a) *“soluzioni abitative temporanee”* indicando specificamente genitori separati o divorziati in situazione di grave difficoltà come destinatari *nell’ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo* (art 5) e demanda l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare per individuare criteri, modalità di accesso e limiti di reddito.

Il Coordinamento ritiene che quanto sopra sia uno degli elementi maggiormente problematici di una legge che mescola e confonde la figura e l’operato del mediatore familiare con quella di altre varie figure professionali che operano attraverso metodologie e finalità differenti: non è compito, né competenza del mediatore familiare, che, va ricordato, proviene da formazioni e professionalità eterogenee, fornire percorsi di supporto psicologico, servizi informativi e di consulenza legale e tanto meno rilevare le situazioni di difficoltà abitativa o il possesso dei requisiti per accedere al contributo economico e/o alle soluzioni abitative temporanee per i genitori in grave difficoltà economica qualora la casa sia affidata all’altro coniuge (*art. 4 Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare*). Peraltro va osservato che detto articolo non prevede alcun tipo di programma riconducibile alla mediazione familiare.

Riguardo alla collocazione di tali “Centri di Assistenza e Mediazione”, la legge prevede che possano fare parte integrante dei Centri per le Famiglie o dei Consultori, oppure essere promossi e gestiti da organizzazioni e Associazioni del terzo settore con comprovata esperienza. (comma 2).

Sarebbe preferibile, come di fatto sta già avvenendo nell’ambito del Servizio pubblico, individuare la collocazione della mediazione familiare nei Centri per le Famiglie del territorio, luoghi connotati positivamente in cui si svolgono attività rivolte alle famiglie, distinti dagli ambulatori, dai luoghi del giudizio e del controllo sociale, con orari di apertura adeguati per l’accesso del pubblico in varie fasce orarie.

L’art. 3 comma 3 prevede poi “almeno” un Centro per bacino territoriale di ASL, dimensione geografica che in relazione alle attuali ASL si ritiene troppo vasta. (Va però detto che circa le modalità di articolazione territoriale la legge regionale rimanda all’acquisizione, entro novanta giorni, del parere della competente Commissione consiliare).

Comparando la LR 37/09 del Piemonte con la pressoché identica legge già approvata dalla Regione Liguria nel 2008, si nota che in quella piemontese viene previsto che il personale in dotazione ai Centri sia *“in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente”* (art. 3 comma 3).

Poiché, come già ricordato, nessuna normativa vigente a livello nazionale né regionale a tutt’oggi riconosce e definisce il profilo professionale del mediatore, allo stato chiunque potrebbe operare nel settore. La figura professionale del mediatore familiare, ancora senza una precisa definizione

normativa, continua dunque ad essere fatta oggetto di ambiguità, contraddizioni e del rischio di facili riconversioni professionali. La delicatezza di tale funzione impone invece la necessità che i genitori in conflitto, che intendono intraprendere un tentativo di mediazione, incontrino operatori dotati della indispensabile formazione ed esperienza.

I mediatori familiari che operano nei *Centri di Consulenza e Mediazione Familiare* che aderiscono al Coordinamento interprovinciale, di cui si allega elenco (All. 2), in base ad una precisa scelta di autoregolamentazione fanno riferimento alla *Carta Europea sulla formazione dei mediatori familiari operanti nelle situazioni di separazione e di divorzio* (1992) e sono in possesso di una specifica formazione, conseguita presso scuole accreditate e riconosciute nel rispetto degli standard europei; essi si attengono al codice deontologico delle associazioni dei mediatori.

Il Coordinamento ritiene indispensabile non vanificare l'investimento in termini economici e di risorse umane da anni impegnato da vari istituzioni territoriali per la realizzazione di servizi di mediazione familiare; la promozione di nuovi servizi di mediazione, così come previsti dalla L.37/09, dovrebbe essere accompagnata dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle esperienze già maturate e ormai consolidate sul territorio.

L'impegno e la professionalità espressi in oltre un decennio di attività si sono infatti manifestati sul territorio piemontese, non solo attraverso l'offerta di servizi di mediazione e la collaborazione attivata con Tribunali e in alcuni casi con gli Ordini degli avvocati, ma anche attraverso numerosi interventi finalizzati ad una maggiore diffusione della cultura mediativa, nonché dall'apprezzamento di numerose e riconosciute scuole di formazione, che da anni richiedono ai nostri centri di mediazione la disponibilità a percorsi di tirocinio per i loro allievi.

I mediatori aderenti al Coordinamento ritengono di poter offrire un contributo importante nella definizione di criteri e metodologie adeguate, per garantire che l'intervento di mediazione familiare sia svolto con la serietà e l'impegno indispensabili in una fase così delicata della vicenda familiare.

Per concludere i mediatori auspicano che il dibattito sulle criticità qui rilevate sproni chi ha formulato le proposte legislative a proseguire nell'impegno su questi temi, per addivenire ad una cornice normativa sia regionale che nazionale che dia compiutezza alla mediazione familiare come strumento a tutela di una genitorialità responsabile e condivisa, sostenendo le famiglie tanto nell'unione quanto nella separazione.

Torino, 15 febbraio 2010